STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

PITTURA DI DECORAZIONE

DI NAPOLI

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'UNIONE
Strada Nuova Pizzofalcone, 11
1873

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

PITTURA DI DECORAZIONE

Non vi è dritto senza dovere
Non vi è dovere senza dritto.

PRELIMINARE

In nome di Dio e dell'umanità i Pittori di Decorazione si sono riuniti in associazione sotto gli auspici di migliorare l'arte nella condizione morale e materiale, a fine di fare cessare le irregolarità e gli abusi prestando aiuto agli artisti nell'esercizio di essa.

CAPO I.

CETI DELL'ARTE E CONSIGLIO DIRETTIVO ED AMMINISTRATIVO

Art. 1. Hanno dritto di essere ricevuti nell'associazione tutti gli esercenti dell'arte appartenenti alle seguenti classi:

1.° Ornamentisti.
2.° Squadratori.

3.° Pietristi.
4.° Tintori.
5.° Saranno eziandio ricevuti i socii onorarii i quali potranno contribuire un mensile a loro talento, senza però avere voce nè attiva nè passiva e quello che si riscuoterà sarà invertito per la istituzione de'socii Pittori, i quali hanno l'obbligo di assistere alla scuola di Decorazione e rispondere al mensile non minore di una lira, ed il numero de'socii onorarii non minore di cento per le spese della Scuola.

CAPO II.

Art. 2. Ogni socio che adempie esattamente a quanto è prescritto nel presente Statuto à diritto eguale ed indistinto (sempre però nei limiti della sua classe). Il suo voto è libero ed à lo stesso valore d'ogni altro socio, compresa la commissione ed i rappresentanti. In fine à diritto alla parola nelle deliberazioni dell'assemblea generale dell'associazione.

Art. 3. L'associazione avrà un Consiglio direttivo responsabile delle generali deliberazioni amministrative di quanto prescrive il presente Statuto, nonchè del denaro e degli affari dell' associazione.

Art. 4. Il Consiglio sarà composto:
Presidente
Vice-Presidente
Due Censori

1° e 2° Cassiere
1° e 2° Segretario
Due Revisori dei conti
Diciotto Consiglieri.

Il Presidente, Vice-Presidente, Censore e Cassiere saranno eletti mercè suffragio universale dall'intera associazione nominativamente.

I Consiglieri devono comporsi da tutte le classi nel seguente modo:

Quattro Ornamentisti
Quattro Capi d'arte
Due Pietristi
Quattro Squadratori
Quattro Tintori.

Due Revisori di conti saranno eletti dall'Assemblea, onde esaminare l'intero resoconto l'ultimo mese dell'anno.

Ogni classe esclusivamente eligerà i suoi rispettivi consiglieri ordinatamente ed a voti segreti uno per uno.

Nel caso di parità per uno o più individui, nominati si sorteggeranno e quello che risulta sarà il consigliere.

Art. 5. Formato il Consiglio si riunirà per la nomina del Segretario, Vice-Segretario e l'Economo.

Art. 6. Il cassiere si nominerà un socio di sua fiducia e questi sarà il secondo cassiere approvato dall'Assemblea.

Ben'inteso però che i suddetti nominati devono essere capaci condurre con chiarezza

la scrittura; il 1.° Cassiere si assume tutta la risponsabilità innanzi l'associazione.

Art. 7. Il Consiglio avrà la durata di un anno effettivo.

L'Associazione potrà riconfermarli pel secondo anno e non oltre, i Consiglieri potranno essere rieletti quante volte la classe lo crederà conveniente.

Art. 8. Pel Segretario Vice-Segretario giustificato i conti dietro quietanza degli stessi due revisori. Il Consiglio può rieliggerli. L'Economo sarà nominato dal Consiglio.

Art. 9. Ognuno dei suddetti non può eligersi a più di una carica o passare da un posto all' altro senza che sia decorso un'anno effettivo dalla sua elezione.

CAPO III.

ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10. Il Consiglio rappresenterà l'Associazione presso il Governo ed ai terzi, innanzi agli Uffici e Magistrati. Nominerà Procuratori e difensori per affari dell'associazione medesima.

Art. 11. Non potrà deliberare cosa alcuna sugli affari dell'associazione se non convocati dal Presidente o di chi ne fa le veci. Le discussioni che riguardano interessi generali dell' Associazione non s'intendono legali se non deliberate con riunione della mettà più uno dei socii godenti.

Art. 12. Il Presidente è il capo dell'associazione. Desso dirige le assemblee le convoca, chiude le discussioni, distribuisce la parola, propone gli affari egualmente ad ogni socio, promulga il risultato delle risoluzioni prese dal Consiglio e dell'Assemblea e mette in esecuzione le medesime risoluzioni. Il suo voto è semplice, esegue gli esiti deliberati, quietanza gl'introiti in faccia a'terzi, e presso costoro rappresenta l'associazione. Sarà assistito sempre da due Consiglieri per ogni operazione.

Art. 13. Il Vice-Presidente surroga il Presidente ne' casi d'impedimento e ne assume tutte le attribuzioni. Nelle sessioni dove il Presidente ne fa parte prende il posto di consigliere e vota come questi.

Art. 14. È dovere de' Censori mantenere salda l'osservanza dello Statuto, rammentare all' associazione i doveri imposti dai suoi articoli, far notare ai socii che operazioni approvate e votate dall' Assemblea è vietato il richiamarle. Possono proporre miglioramenti che crederanno giusti ed utili per l'associazione. Devono vigilare alle operazioni del Consiglio direttivo. Essi non àn voto nelle assemblee. Devono chiedere in ogni mese il rendiconto della cassa, e le giustificazioni degli esiti; in qualunque esito ed introito apporranno il loro visto indispensabilmente.

Art. 15. Il Cassiere e il depositario delle somme d' introito dell' associazione. Terrà

registro delle somme che esige. Non avrà in contante che L. 10 del restante ne farà ogni settimana versamento sulla Cassa di Risparmio, intestando la somma a tre deputati oltre la propria firma. I pagamenti li eseguirà a vista dei mandati firmati dal Segretario, Presidente e Censore.

Art. 16. Il secondo Cassiere ordinariamente assisterà il cassiere e lo surroga a causa d'impedimento o destituzione.

Art. 17. Il Segretario è il redattore degli atti dell'associazione, ed il convalidatore, la sua firma verrà apposta ad ogn'atto, pagamento, mandato, affisso. Il suo mandato è l'appoggio legale di qualunque spesa che il Consiglio delibera. Redigerà i verbali e la corrispondenza interna, ed esterna. Comunicherà le deliberazioni del Consiglio direttivo. Ad ogni richiesta del Consiglio dovrà presentare il bilancio della cassa. Egli è l'archivario dell'associazione. Gli verranno somministrate dal Cassiere tutte le spese di scrittoio rilasciandone rispettivo mandato. Ogni altra spesa straordinaria dovrà proporsi ed approvarsi dal Consiglio direttivo.

Art. 18. Il secondo segretario ordinariamente sarà il suo coadiutore e lo surroga in caso d'impedimento e di assenza.

Art. 19. Il Consigliere rappresenta la classe nel Consiglio. Sostiene i diritti di essa, propone miglioramenti ed utilità di ciascun socio, e nelle deliberazioni dirà quanto in co-

scienza crederà in favore, o contro l'affare in discussione e darà il suo voto. Il Consigliere che mancasse per tre sedute consecutive senza giustificarle, resta esonerato dalla carica che occupa.

CAPO IV.

DOVERI E DRITTI DI CIASCUN SOCIO

Art. 20. Ogni socio è obbligato osservare esattamente le regole dello Statuto, pagare le spese pel progresso e mantenimento dell'Associazione. Presentarsi alle riunioni e dire il suo parere e dare il suo voto pel miglioramento dell'arte.

Art. 21. Il socio capo d'arte è tenuto pagare venti centesimi la settimana e le altre classi centesimi dieci per ciascuno e due soldi al mese per pigione indistintamente.

Art. 22. Un socio che vuole appartenere come capo d'arte e come Ornamentista od altra classe, dovrà pagare per amendue le classi partecipando i vantaggi dell'una e dell'altra.

Art. 23. Resta espressamente vietato ai capi d'arte di avvalersi di lavoranti che non appartengono all' associazione per qualsiasi lavoro; anche il socio nell' esecuzione dei suoi lavori particolari che adoperi braccie estranee, sarà dal Consiglio multato.

Art. 24. Ogni socio deve conoscere a suf-

ficienza l'arte della classe a cui si è annunziato appartenere nell'associarsi; se mai nel prosieguo sia sperimentato, e non trovato di quella capacità secondo si è fatto ascrivere, il Consiglio à il dovere di classificarlo.

Art. 25. Ogni socio che osserva con esattezza il presente Statuto; occorrendogli, apprezzo anche per lavori suoi particolari. La società dietro dimanda in iscritto dell'artista è tenuta nominare una Deputazione secondo la qualità del lavoro, onde esaminare la esecuzione, valutarne il merito coscienziosamente e farne analogo rapporto al Consiglio: il quale trovatolo giustificato, sosterrà occorrendo la sua difesa giudiziaria, in caso di litigia a causa di prezzi, a spesa dell'associazione e quindi rivalersi delle spese: simili benefizii li godrà il socio che trovasi in piena regola da godente da un anno effettivo. Se mai il lavoro gli sia avvenuto durante la sua contumacia. La Società non lo riconosce.

Art. 26. Mirando l'associazione alla soluzione del *problema, miglioramento della condizione morale e materiale dell'arte.* Considerando che i sotto appalti *scandalosi* sono la negazione dell'una e dell'altra. L'associazione li abolisce. Ed il socio che malgrado tal divieto eseguisse simili lavori, dovrà sodisfare l'operaio lavorante, a norma dell'articolo del presente Statuto. Restando escluso in detto affare di qualunque benefizio

che sarebbe in dritto di chiedere all'associazione, come sarebbe, occorrendo, apprezzo, giudizio ed altro; mentrechè il consiglio si occuperà nel più breve tempo possibile, creare una commissione di socii, approvata dall'intera assemblea, per intraprendere lavori intestati all'associazione, onde occupare i suoi socii.

Art. 27. L'operaio lavorante à l'obbligo di lavorare dieci ore al giorno di ogni stagione e s' intende occupato dal momento che si presenta allo studio del Capo d'arte dalle 7 ant. alle 5 p. m., e la loro mercede sarà quella della consuetudine attuale con l'aumento del 15 0[0 sul compenso della giornata; lavorando oltre dello stabilito, verrà ricompensato in ragione corrispondente del suo avere.

Art. 28. È vietato agli operai socii di lavorare alla giornata per gli appaltatori, proprietari o particolari. Il contravventore, dietro giustificata pruova verrà espulso dall'associazione.

Art. 29. Se mai la condotta del socio operaio sia riprovevole, il capo d'arte, o colui che questa qualità rappresenta è tenuto rapportarlo all'associazione, la quale, nell' immediata riunione, sentito oralmente il capo d'arte e l'operaio, raccolte le necessarie informazioni, ove troverà giustificata l'accusa il consiglio procederà all'espulsione del colpevole.

Art. 30. I socii ànno la dilazione presso l'associazione per 10 settimane e non oltre; colui che malgrado tal respiro non adempisse al pagamento, resta privo d'ogni benefizio; e volendo purgare la mora è sospeso per sei mesi nei vantaggi.

Art. 31. Se per caso un socio sia infermo, o assente per affari suoi particolari, non va soggetto al rigore dell'articolo precedente.

Art. 32. Ogni socio il quale osserverà esattamente gli obblighi presso l'associazione, accadendogli qualche sventura nell'esercizio dell'arte, come sarebbe per caduta o altro accidente, l'associazione è tenuta all'uopo somministrare un soccorso necessario, rilevandolo dalla cassa.

Art. 33. Tutti i socii idonei, ànno diritto di essere bussolati pei lavori, cui riceverà direttamente incarico l'associazione, i quali pagheranno 20 cent. la settimana, restando esclusi coloro che non contribuiscono a norma dell'art. 30 o non ne avessero la sufficiente capacità.

Art. 34. Nel caso di uno o più lavori sarà convocata l'assemblea per assistere al bussolo. Il Consiglio presenterà la lista dei socii godenti e di quella richiesta idoneità, ne ascriverà i nomi uno per uno, e saranno nominativamente deposti nell'urna. Il Presidente nominerà un socio dell'Assemblea e questi estrarrà il nome; il sorteggiato avrà la direzione del lavoro, così proseguendo.

Se un lavoro poi superi la cifra di duemila lire, verrà diviso in più parti, affidandone la direzione con le suindicate norme, ed ognuno sarà responsabile della sua quota. Il sorteggiato farà il lavoro per proprio conto; ma col nome dell'associazione, rilasciandone alla cassa di essa il 5 0[0 netto di diritto e copia d'architetto, coll'obbligo di versarle a secondo gli verranno accordati i certificati per quel tale lavoro. Non rientrerà in bussolo se non esaurito completamente il turno.

Art. 35. I suddetti vantaggi li godranno quei socii idonei già ascritti dal primo anno della pubblicazione dello Statuto, e ne potranno fruire un anno dopo, coloro che non si ascriveranno dal primo anno della fondazione.

Art. 36. Nella sala dell'associazione vi saranno quattro tabelle contenente ognuno la classe cui il socio appartiene. In ogni tabella vi saranno due colonne, in una di essa, s' indicherà se il socio sia occupato o pur no, ed il compenso della sua giornata; essendo dovere del socio manifestarlo alla Commissione. È proibito altresì farsi ascrivere più dell'ordinario, nella pubblica tabella relativamente al suo compenso giornaliero, colui che difatto, si troverà che à alterato la sua cifra. Il consiglio dietro pruova lo tasserà pel suo merito regolare.

Art. 37. Sono obbligati tutti gli esercenti socii per qualsiasi artista che loro bisognerà

per l'esecuzione del lavoro di pittura, far capo dall'associazione, ed avvalersi di quelli che loro aggrada.

Art. 38. Verrà eziandio affisso nella sala una quinta tabella nella quale si noteranno le opere di filantropia che un socio facesse come benemerito dell'associazione.

DEGLI ORNAMENTISTI

Art. 39. È dovere di ogni Artista che sarà chiamato per seguitare una soffitta, quadro, parete o altro genere di decorazione, di far capo sempre da colui che trovavasi nel lavoro nelle suindicate opere: mancando di fare simile convenienza; l'Artista che stava seguendo il lavoro, ha il diritto di farne reclamo al Consiglio, accompagnato da documenti comprovanti il pessimo procedere dell'intervenuto ed il Consiglio lo multerà e stabilirà che il suo nome resti affisso per un anno a pubblico esempio!!!

Art. 40. Qualora poi l'architetto o proprietario per ragioni all'arte nota, non restassero pienamente soddisfatti per la esecuzione del lavoro, dietro la perizia di tre in quattro della classe Artistica Ornamentale; allora il socio resta sciolto, da ogni ulteriore inchiesta su quel tale lavoro; ma rispettato però in ogni altro affare.

Art. 41. È vietato agli ornamentisti socii di lavorare alla giornata pei capi d'arte, *in-*

traprenditori per i proprietarii o particolari. Chi contravviene a questo articolo subisce tutto il rigore che prescrive il presente Statuto: ove l'architetto o il proprietario volessero assolutamente servirsi di un'artista di loro scelta, costui dovrà far sempre capo da colui che si trova intrapreso il lavoro.

Art. 42. Onde mutuamente giovare alla classe ed evitare ogni principio di egoismo, l'Associazione si propone di mettere in avvertenza il Socio Ornamentista che si trovasse implicato di lavoro di decorazione, avvalersi indispensabilmente di qualunque socio disoccupato che esercita la stess' arte.

Art. 43. Il Consiglio à il dovere di dare il resoconto generale in ogni ultima domenica di dicembre.

Art. 44. La elezione generale si farà in ogni prima Domenica di ciascun' anno.

ARTICOLO ADDIZIONALE

Allorchè la società sarà al punto in cui la cassa avrà la somma non minore di Lire 600 di rendita annuale; da detta somma se ne rileveranno L. 400 per sussidii in beneficio dei socii che per età o per altri difetti derivati dall'arte, non potranno esercitarla.

La Commissione Promotrice

Presidente

Croce Gabriele

Vice-Presidente

Greco Vincenzo

Censore

Capaldo Luigi

Consiglieri Decoratori

Montullo Salvatore
Pontecorvo Pasquale

Consiglieri Capi d'Arte

De Curtis Giuseppe
Zamparelli Pasquale

Consiglieri Squadratori

Ricci Salvatore
Piscione Pellegrino

Consiglieri Tintori

Maisto Antonio
Tudisco Antonio

Economo

Comune Giuseppe

Vice-Economo

Giuliano Pasquale

1° Cassiere

Contino Michele

2° Cassiere

Rocciola Giulio

Revisori di conti

Braunè Agostino
Canciello Luigi

1° Segretario

Forlenza Donato

2° Segretario

Contino Vincenzo

Epoca d'ammissione del Socio